

N. 248

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 febbraio 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D119/25

Roma, 13/02/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2024, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Cordialmente,

Sen. Luca Cignani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche all'organizzazione vigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, disciplinata dal d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Il d.P.C.M. n. 165 del 2020 è stato già modificato con d.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a recepire alcune modifiche organizzative, introdotte con l'articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e con l'articolo 64, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Va preliminarmente evidenziato, dal punto di vista procedurale, che le modificazioni apportate con il presente regolamento, sono adottate con gli strumenti previsti dalle disposizioni ordinarie a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Dal punto di vista redazionale, è stata adottata la tecnica della novella al fine di garantire e di rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di decreto del Presidente della Repubblica.

La scelta tiene conto dell'orientamento prevalente espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l'utilizzo della tecnica della *novella* sia perché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti «*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (*CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020*).

La tecnica della *novella* garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

Dal punto di vista del merito, lo schema di decreto interviene solo su una parte dell'articolato.

In particolare, le modificazioni apportate al d.P.C.M. n. 165 del 2020 sono le seguenti: l'articolo 4, relativamente alle funzioni della segreteria del ministro, l'articolo 9, in materia di contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione e, infine, l'articolo 10 che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.



Con riferimento all'**articolo 1, lettera a)**, riguardante i compiti e la struttura organizzativa della Segreteria del Ministro, si inserisce la previsione per cui gli incarichi relativi alle figure apicali della stessa (capo della segreteria e segretario particolare del Ministro), nominati dal Ministro, possano essere affidati anche ad un unico soggetto. Tale disposizione, apportando modificazione all'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, risponde all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di compiti di supporto al Ministro quali: il coordinamento degli impegni dello stesso, la cura del cerimoniale e, più in generale, di tutte le mansioni riguardanti l'attività politico-istituzionale del Ministro stesso.

Pertanto, considerata tale fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi.

La modifica proposta ha degli impatti positivi certi anche in termini di efficienza. La possibilità, così introdotta, di unificare compiti tra loro, talvolta sovrapponibili, e, in ogni caso, strettamente interconnessi, consente all'Amministrazione di raggiungere l'obiettivo prefissato con una minore quantità di risorse.

La modifica, infatti, letta in combinato disposto con quanto previsto dall'attuale articolo 10, lettera c) del Regolamento - in base al quale il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro è composto da una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero e con quanto introdotto dal testo novellato, vale a dire che, nel caso di affidamento delle due cariche ad un unico soggetto, debba essere corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui lordi - rivela l'intenzione, con lo schema proposto, di addivenire, tramite il cumulo di incarichi, ad un sicuro risparmio di spesa.

Qualora gli incarichi fossero affidati a due figure distinte, per ciascuna di esse sarebbe da corrispondere, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca, un trattamento economico complessivo non superiore a quello massimo spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali, vale a dire a circa 120.000 euro annui lordi (l'arrotondamento è dovuto alla possibile oscillazione, in base alla fascia economica dell'ufficio, della retribuzione di parte variabile) moltiplicato per due unità. Con la previsione di un trattamento economico (fondamentale e accessorio) spettante "non superiore" a quello dei dirigenti di seconda fascia, è salvaguardata la discrezionalità dell'amministrazione nella rimodulazione dello stesso in relazione alle disponibilità di bilancio, con conseguente scongiurabilità del rischio di cristallizzare una spesa fissa massima in capo all'amministrazione.

Inoltre, la previsione di un tetto massimo dell'indennità aggiuntiva, in caso di cumulo di incarichi in capo ad un soggetto, pari ad 80.000 euro annui lordi, consentirebbe un ulteriore risparmio pari a 5.000 euro, per un totale di circa 125.000 euro annui lordi.

Un risparmio di spesa che, a sua volta, può essere destinato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, favorendo la funzionalità degli stessi a fronte del sempre maggiore aggravio di compiti cui sono tenuti.



Sempre l'**articolo 1, lettera c), numero 1)**, stabilisce che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e all' emolumento accessorio spettanti per ciascun incarico, con decreto del Ministro dell' università e della ricerca, possa essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un' indennità aggiuntiva di importo massimo *pro capite* di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell' imposta regionale sulle attività produttive. Tale importo appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell' incarico (durata del mandato governativo) e non può trovare comparazione con le ipotesi di reggenza o *ad interim* previste nel Comparto Funzioni Centrali dal personale dirigenziale non generale, non applicandosi alla fattispecie in questione la disciplina dei contratti collettivi nazionali vigenti. Ne consegue che anche l' onere finanziario grava temporaneamente sulla finanza pubblica e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale disposizione nasce dall' esigenza di avvicinare il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, a fronte delle specifiche responsabilità in capo a queste figure e delle esclusive competenze di supporto ai compiti del medesimo Ministro, adempiendo, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l' attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo, a quanto previsto per il vice capo di Gabinetto e vice capo dell' Ufficio legislativo, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, dello stesso d.P.C.M. n. 165 del 2020, per i quali si è provveduto, con il precedente regolamento organizzativo di cui al d.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89, a determinare una procedura semplificata di determinazione dell' indennità aggiuntiva.

Alla stessa stregua, la predetta indennità, definita "aggiuntiva", è determinata, come previsto per i ruoli di vice capo di Gabinetto e di vice capo legislativo, con decreto del Ministro e, come per tali figure, si sommerebbe al trattamento economico complessivo.

All' **articolo 1, lettera b)**, si interviene specificando che, con decreto del Ministro dell' università e della ricerca di cui all' articolo 9, comma 1, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, può essere destinato agli uffici di diretta collaborazione anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (ad esempio, il personale assegnato al servizio di scorta).

In base a quanto previsto dall' articolo 10, comma 3, dello stesso d.P.C.M. n. 165 del 2020 al personale non dirigenziale spetta un' indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all' incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi, determinato dal Ministro all' atto del conferimento dell' incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tale previsione è necessaria in funzione del servizio istituzionale svolto da tali dipendenti che mantengono il proprio rapporto con l' Amministrazione di appartenenza, a cui spetta l' erogazione dell' onere di rimborso del trattamento economico fondamentale.

Si fa presente, infine, che il contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione rimane sostanzialmente invariato, come stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, e che lo stesso può essere incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell' università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Si rammenta



che, allo stato, la dotazione residua di unità di personale comandabile è pari a diciotto funzionari e tre dirigenti di seconda fascia.

All'articolo 1, lettera c), numero 2), si apporta una modifica all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del vigente d.P.C.M. n. 165 del 2020, disponendo che con decreto del Ministro possa essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo dell'ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 120.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale previsione risulta essere necessaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, lettera c), numero 1), del provvedimento, uniformando, pertanto, il trattamento economico spettante agli incarichi, da una parte, di segretario particolare del Ministro e capo della segreteria del Ministro e, dall'altra, di vice capo di gabinetto e di vice capo dell'ufficio legislativo, in relazione alle specifiche responsabilità e delle esclusive competenze in capo a queste figure istituzionali.

Infine, con specifico riferimento all'articolo 2, si stabilisce che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri interviene sul d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal d.P.C.M. 89 del 2023, introducendo alcune modifiche in relazione alla struttura organizzativa della Segreteria del Ministro e al contingente del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.

L'**articolo 1, lettera a)**, prevede la possibilità di affidare anche ad un unico soggetto gli incarichi di Capo della Segreteria e Segretario particolare del Ministro. Gli interventi di modifica non presentano profili finanziari e non comportano, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 1, lettera b)**, dispone la possibilità di destinare agli Uffici di diretta collaborazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (ad esempio, il personale assegnato al servizio di scorta). Tale previsione non comporta modificazioni finanziarie rispetto al previgente regolamento di organizzazione e, dunque, verrà applicato utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente senza generare oneri a carico della finanza pubblica. **Per il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, che conserva per il servizio istituzionale svolto, oltre al trattamento economico fondamentale, anche altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, dalla previsione non può discendere la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento economico accessorio proprio degli uffici di diretta collaborazione, come disciplinato dall'articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001.**

L'**articolo 1, lettera c), numero 1)** stabilisce che al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro sono attribuiti una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Con la previsione di un trattamento economico (fondamentale e accessorio) spettante "non superiore" a quello dei dirigenti di seconda fascia, è salvaguardata la discrezionalità dell'amministrazione nella rimodulazione dello stesso in relazione alle disponibilità di bilancio, con conseguente scongiurabilità del rischio di cristallizzare una spesa fissa massima in capo all'amministrazione.

Si prevede, altresì, che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e all'emolumento accessorio spettanti per ciascun incarico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo *pro capite* di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale importo appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell'incarico (durata del mandato governativo) e non può trovare comparazione con le ipotesi di reggenza o ad interim previste nel Comparto Funzioni Centrali dal personale dirigenziale non generale, non applicandosi alla fattispecie in questione la disciplina



dei contratti collettivi nazionali vigenti. Ne consegue che anche l'onere finanziario grava temporaneamente sulla finanza pubblica e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento dispone, altresì, che, nel caso di affidamento delle due cariche ad un unico soggetto, debba essere corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, tenendo conto dell'aggravio di compiti e responsabilità che si assommano in capo ad un unico soggetto.

Tale disposizione, in combinato disposto con l'intervento proposto all'articolo 1, lettera c), nasce dall'esigenza di avvicinare quanto più possibile il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, a fronte delle specifiche responsabilità e delle esclusive competenze di supporto ai compiti del medesimo Ministro, a quanto previsto per il vice capo di Gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello stesso d.P.C.M. n. 165 del 2020.

Per esigenze di mero coordinamento normativo, all'articolo 1, lettera c), numero 2), si interviene, in linea con le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota prot. n. 6932 del 9 gennaio 2025, modificando l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del vigente d.P.C.M. n. 165 del 2020, attraverso l'allineamento degli importi previsti all'articolo 10, comma 2, spettante alle figure apicali di vice capo di gabinetto e di vice capo dell'ufficio legislativo.

A conforto della neutralità finanziaria della stessa, si fa presente che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, lettera c), si provvede comunque nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa.

L'intervento proposto, quindi, provvedendo al necessario allineamento del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione, non presenta profili finanziari da dettagliare e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2020, N. 165
RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO** l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e in particolare l'articolo 17;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e in particolare l'articolo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
- VISTA** la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-*bis*;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 19;



- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in particolare, l'articolo 1, comma 345;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-ter;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;



CONSIDERATO che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative in data **16 dicembre 2024**;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **23 dicembre 2024**;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTI i concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, può essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.»;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:



1) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro può essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo *pro capite* di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive;».

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «120.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000,00 euro annui,».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al "Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca" – Dichiarazione di esclusione dall'AIR.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si attesta che lo stesso rientra nei casi di esclusione dall'AIR, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n.169.

Tale norma, infatti, stabilisce che l'esclusione dall'AIR è applicabile ai «*provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni*», ovvero ai provvedimenti concernenti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

Inoltre, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, recante «*Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre, n.169*», nel dare contenuto esplicativo alle cause di esclusione dall'AIR, fa riferimento proprio ai «*provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino*» (paragrafo 4.2.1, lettera h).

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott.ssa Ilaria Rivera

Ilaria Rivera

VISTO

12 3 DIC. 2024

Il Capo Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi
(Pres. Francesca Quadri)

[Signature]

[Handwritten mark]



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*».

Amministrazione competente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Gli obiettivi che vogliono realizzarsi tramite lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame sono di adeguamento dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al quadro normativo nazionale tramite la ricezione di talune modifiche apportate al d.P.C.M. n. 165 del 2020 all'articolo 4, relativamente alle funzioni della segreteria del ministro, all'articolo 9, in materia di contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione e, infine, all'articolo 10, che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.

In particolare, con riferimento all'**articolo 1, lettera a)**, riguardante i compiti e la struttura organizzativa della Segreteria del Ministro, si inserisce la previsione per cui gli incarichi relativi alle figure apicali della stessa (capo della segreteria e segretario particolare del Ministro), nominati dal Ministro, possano essere affidati anche ad un unico soggetto. Tale disposizione, apportando modificazione all'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, risponde all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di compiti di supporto al Ministro quali: il coordinamento degli impegni dello stesso, la cura del cerimoniale e, più in generale, di tutte le mansioni riguardanti l'attività politico-istituzionale del Ministro stesso.

Pertanto, considerata tale fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderrebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi.

La modifica proposta ha degli impatti positivi certi anche in termini di efficienza. La possibilità, così introdotta, di unificare compiti tra di loro strettamente interconnessi, consente anche all'Amministrazione di raggiungere l'obiettivo prefissato con una minore quantità di risorse.

All'**articolo 1, lettera b)**, si interviene specificando che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 1, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, può essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione anche il personale assegnato a mansioni di scorta, coerentemente con quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 giugno 2021.

L'**articolo 1, lettera c)** dispone, infatti, che, nel caso di affidamento delle due cariche ad un unico soggetto, debba essere corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui. Ciò se da un lato, va a compensare l'aggravio di compiti e responsabilità che deriverebbero dalla sommatoria delle funzioni in capo ad un unico soggetto, dall'altro, consente un sicuro risparmio di spesa, pari a 5.000 euro annui, rispetto all'ipotesi in cui gli incarichi siano ripartiti tra le figure del Segretario particolare del Ministro e del Capo della Segreteria del Ministro (per i quali la medesima norma stabilisce un tetto massimo di 85.000 euro annui).

La realizzazione degli obiettivi descritti pone l'intervento regolatorio in esame in linea con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme proposte si inseriscono nell'ambito del quadro normativo nazionale, di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*" e al conseguente D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di regolamento in esame, composto di due soli articoli, novella il precedente regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165.

In particolare, le modifiche riguardano: l'articolo 4 comma 3, in relazione alle funzioni della segreteria del ministro, all'articolo 9, in materia di contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione e, infine, all'articolo 10, che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le norme sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra stato e regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le norme non contengono rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le presenti norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della normativa di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme proposte non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le norme non contengono indicazioni di eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2025

NUMERO AFFARE 00060/2025

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» - d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione, prot. n. 87 del 16 gennaio 2025, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.

Premesse. La richiesta di parere.

1. Con nota prot. n. 87 del 16 gennaio 2025, il Capo dell'Ufficio legislativo del

Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1.1. A corredo della richiesta, sono state trasmesse a questo Consesso:

- a) relazione e richiesta di parere sottoscritta dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) le relazioni illustrativa e tecnica, entrambe recanti il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) nota del Ministero dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2024, controfirmata dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, attestante che lo schema di decreto rientra nei casi di esclusione dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.);
- d) scheda di "analisi tecnico-normativa" (A.T.N.);
- e) nota prot. n. 10290 del 16 dicembre 2024 recante l'informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi del vigente CCNL funzioni centrali;
- f) attestazione della deliberazione in sede preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri;
- g) nota prot. n. 1591 del 20 dicembre 2024 di trasmissione del concerto del Ministro per la pubblica amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica.

1.2. È altresì presente una tabella di corrispondenza tra i testi.

1.3. Successivamente sono pervenute alla Sezione le note: i) prot.n.2347 del 20 gennaio 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro, ha espresso il formale concerto; ii) prot.n.116 del 21 gennaio 2025 con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso la nota della Ragioneria generale dello Stato prot.n.6932, del 9 gennaio 2025 (citata nella relazione tecnica).

1.4. Con ulteriore nota prot. n. U.146 in data 27 gennaio 2025, il Capo Ufficio

legislativo del Ministero richiedente ha trasmesso, a completamento dell'istruttoria: a) l'atto 24 gennaio 2025, prot. n. 89, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, esprime il concerto sullo schema di regolamento in oggetto nel testo successivo all'integrazione apportata dal MUR all'esito della citata nota della Ragioneria generale dello Stato del 9 gennaio 2025; b) la nota della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del predetto Ministero del 24 gennaio 2025, prot. n. 590, attestante l'esito dell'informativa resa alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 4 del CCNL Area Funzioni centrali triennio 2019 – 2021 nonché dell'articolo 4 del CCNL del comparto Funzioni centrali triennio 2019-2021.

Il Procedimento legislativo.

2. Lo schema di regolamento, si compone di 2 articoli e interviene - con la tecnica della novella - sul d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Si tratta di un provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare nel rispetto dell'*iter* individuato dal comma 2 del medesimo articolo 17, che dispone che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta”*.

2.1. L'Amministrazione riferisce che la scelta della tecnica redazionale tiene conto dell'orientamento prevalente espresso da questa Sezione, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l'utilizzo della tecnica della novella sia perché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).

2.2. Al riguardo la Sezione, premesso che qualora l'Amministrazione fosse intervenuta con il d.P.R. in maniera significativa su un testo recante la forma del d.P.C.M., sarebbe stato preferibile operare con un nuovo d.P.R., anche in conformità alla giurisprudenza di questa medesima Sezione (Cons. Stato, Sez. I, parere n.13752021, che ha avuto modo di osservare, *inter alia*, che “*il ritorno al regolamento governativo, dopo la stagione derogatoria e transitoria dei d.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri, manifesta inevitabilmente la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988: l'effetto risulta anomalo, perché l'atto normativo di riferimento resta il d.P.C.M., modificato in parte da un d.P.R., che dovrebbe invece essere il mezzo proprio di regolazione.*”), tuttavia, nel caso all'esame della Sezione, prende atto che l'intervento appare limitato a soli tre articoli e che pertanto l'effetto della richiamata “interpolazione” tra fonti tra loro diverse e la conseguente redazione di cd. “strumenti normativi misti” appare invero sostenibile e tale da far meglio comprendere la limitata portata dell'intervento.

3. Con riferimento al “formale concerto” del Ministero dell'economia e delle finanze espresso dal capo di Gabinetto, “d'ordine” del Ministro, e del “concerto” del Ministro per la pubblica amministrazione espresso dal capo Ufficio legislativo sempre “d'ordine” del Ministro, la Sezione richiama il costante orientamento della Sezione, al quale rinvia (*ex multis*, Cons. Stato, pareri n. 1282/2024 e n. 1216/2024).

3.1. Quanto all'esonazione dall'AIR, il procedimento seguito risulta corretto, poiché trattasi di provvedimento sottratto – in forza dell'articolo 6, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 – alla procedura di preventiva analisi di impatto della regolazione (AIR), come evidenziato dalla nota del Capo Ufficio legislativo, all'uopo vistata dal Capo del DAGL (sul punto si è espressa la Sezione, da ultimo, con i pareri nn. 729/2024,

1240 e 1229 del 2023).

3.2. L'approvazione del regolamento è stata preceduta (ai sensi l'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988) dalla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, che, nel preambolo dello schema trasmesso, si assume avvenuta nella riunione del 23 dicembre 2024. Con la richiesta di parere è stata trasmessa l'attestazione del sottosegretario di Stato, tenuto, nella qualità di "segretario del Consiglio", alla cura della "verbalizzazione" ed alla "conservazione del registro delle deliberazioni" (cfr. articolo 4, comma 2 legge n. 400/1988).

4. Le modificazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020 incidono sulle seguenti disposizioni: sull'articolo 4, relativamente alle funzioni della Segreteria del Ministro, sull'articolo 9, in materia di contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione e, infine, sull'articolo 10 che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.

4.1. Lo schema di regolamento non realizza un intervento di diretta derivazione di attuazione di specifiche nuove disposizioni normative, ma – secondo quanto riferito dall'Amministrazione - si rende necessario per esigenze di carattere organizzativo meglio dettagliate di seguito.

4.2. Con riferimento all'articolo 1, lettera a), riguardante i compiti e la struttura organizzativa della Segreteria del Ministro, si inserisce la previsione per cui gli incarichi relativi alle figure apicali della stessa (capo della segreteria e segretario particolare del Ministro), nominati dal Ministro, possano essere affidati anche ad un unico soggetto. Riferisce l'Amministrazione nelle relazioni, così come anche nell'ATN, che tale disposizione risponde all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari.

In particolare, sostiene l'Amministrazione che "considerata la fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti

connessi agli stessi”.

Al riguardo, la Sezione evidenzia come la previsione di riassumere in un unico soggetto le funzioni di capo della segreteria e segretario particolare risponda a scelte dell’Autorità politica riferibili all’assetto organizzativo definito per i propri uffici di staff; trattasi, pertanto, di una possibilità consentita dalla nuova formulazione dello schema di regolamento la cui attivazione, in termini di efficacia e funzionalità non può sostenersi in termini assoluti e generali ma risponde e deve essere rimessa alla scelta discrezionale operata dall’Autorità politica medesima.

4.3. La modifica, deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’attuale articolo 10, lettera c) del Regolamento - in base al quale il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro è composto da una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero e con quanto introdotto dall’articolo 1, lettera c), numero 1), dello schema di regolamento il quale prevede che con Decreto del Ministro possa essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro un’indennità aggiuntiva di importo massimo pro-capite di 45.000 euro annui lordi, nel limite complessivo di spesa per entrambe le posizioni di 85.000 euro annui lordi. Precisa la norma che nel caso di affidamento delle due cariche ad un unico soggetto, debba essere corrisposta un’indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui lordi.

La Sezione prende atto, per un verso, della generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 2 dello schema di regolamento, in relazione alla quale la stessa Relazione tecnica - che risulta positivamente verificata -, evidenzia che la modifica introdotta è da considerarsi “*nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente*”, e, per altro verso, che il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico, che la Sezione condivide,

afferma, *inter alia*, di non avere osservazioni “*tenuto conto della temporaneità dell’onere finanziario, da sostenersi comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.*”. Per tali ragioni non ha osservazioni da formulare.

4.4. L’articolo 1, lettera b), introduce il comma 1-*bis* all’articolo 9, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, prevedendo che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 9, comma 1, può essere destinato agli uffici di diretta collaborazione anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (ad esempio, il personale assegnato al servizio di scorta). La Sezione prede atto dell’integrazione alla relazione tecnica nel senso auspicato dalla Ragioneria generale dello Stato volta a precisare la non cumulabilità del trattamento economico di diretta collaborazione, come disciplinato dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con gli emolumenti accessori propri dell’amministrazione di appartenenza di tale personale.

4.5. All’articolo 1, lettera c), numero 2), si apporta una modifica all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, del vigente d.P.C.M. n. 165 del 2020, disponendo che con decreto del Ministro possa essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo dell’ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all’incarico, un’indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 120.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Tale previsione risulta essere stata introdotta – come asserito dal MUR, per mere esigenze di coordinamento normativo - successivamente a quanto rappresentato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la richiamata nota prot. n. 6932 del 9 gennaio 2025, con la quale detto Dipartimento ha invitato il Ministero proponente lo schema in esame a “confermare” la volontà, in assenza di detta disposizione, di riconoscere alle figure del segretario particolare del Ministro e al

capo della segreteria del Ministro un'indennità (importo massimo pro-capite di 45.000 euro annui lordi, nel limite complessivo di spesa per entrambe le posizioni di 85.000 euro annui lordi) superiore rispetto a quella prevista dal regolamento – nella bozza sottoposta alla verifica tecnica della Ragioneria - per le figure di vice capo di gabinetto e del vice capo dell'ufficio legislativo (nel testo originario, limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili di 86.000 euro annui lordi, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui lordi).

Giova in proposito far presente che, ai sensi del vigente regolamento possono essere nominati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca fino a due vice capi di gabinetto (art. 3, comma 3) e un vice capo ufficio legislativo (art. 6, comma 3). Qualora fossero nominate tutte le tre posizioni previste dal regolamento, a ciascuno di questi, con la novella in commento, sarebbe pertanto consentita la corresponsione di una indennità aggiuntiva che, stante il limite di spesa complessivo di 120.000 euro annui e quello pro-capite di 45.000 euro annui, consentirebbe, di fatto, ad una sola delle posizioni di eguagliare quella del segretario particolare o capo segreteria del Ministro (nella misura in cui si attivassero entrambe le posizioni e una di queste fosse attribuita l'indennità massima di 45.000 euro annui lordi). Tuttavia, trattandosi di una scelta ponderata dall'Amministrazione, la Sezione non ha osservazioni da formulare, attesa la positiva verifica della RT.

4.6. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il drafting

5. Dal punto di vista redazionale, si formulano le seguenti osservazioni.

5.1. Il titolo dello schema del decreto del Presidente della Repubblica, così come indicato nel file bollinato, andrebbe allineato a quello risultante nella documentazione a corredo trasmessa. In particolare, la citazione riferita al novellando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, andrebbe fatta per esteso; pertanto, andrebbero aggiunte, in fine, le seguenti

parole “*e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, sebbene lo schema di Regolamento all’esame non modifichi l’organizzazione di tale Organismo.

5.2. Nelle premesse andrebbero invece espunti i riferimenti normativi disciplinanti l’Organismo indipendente di valutazione della performance, proprio in virtù del fatto che non si disciplina in alcun modo l’organizzazione dell’OIV; nel dettaglio, pertanto, si suggerisce di espungere i riferimenti al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per le identiche ragioni andrebbero espunti i riferimenti alla legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione di comunicazione delle amministrazioni pubbliche”.

Andrebbe, inoltre, valutata l’attualità e l’attinenza rispetto allo schema di decreto in esame del riferimento al “decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante ‘Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria’, e, in particolare l’articolo 19.

5.3. Infine, in un’ottica di semplificazione delle premesse, andrebbe espunto il riferimento isolato ai concerti espressi dal Ministro per la pubblica amministrazione dal Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione del fatto che il riferimento ai concerti è già indicato nell’ultima premessa del preambolo.

5.4. In relazione al testo della novella, laddove l’articolo 1, lettera b), introduce il comma 1-*bis* all’articolo 9, del d.P.C.M. n. 165 del 2020, valuti l’Amministrazione l’opportunità di novellare il comma 5, dell’articolo 9, premettendo le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*,”.

P.Q.M.

ai sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

Valeria Vaccaro

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo*

Al Ministero dell'Università e della ricerca
- Ufficio legislativo
- Ufficio di Gabinetto
e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio di gabinetto
- Ufficio coordinamento legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto del Ministro per la PA
- Dipartimento della funzione pubblica

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si esprime il concerto di questa amministrazione.

d'ordine del Ministro
Il Capo dell'Ufficio
Dott. Francesco Radicetti



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro

Roma,

Al Ministero della università e della ricerca
Ufficio legislativo

E p.c. All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo economia

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

In riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si esprime il formale concerto di questa Amministrazione.

d'ordine del Ministro
IL CAPO DELL'UFFICIO
Avv. Stefano Varone



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

*Alle OO.SS. rappresentative
del personale dirigenziale e delle aree*

*Alla Rappresentanza sindacale unitaria
operante presso il Mur*

*e, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto*

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.165 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” - Informativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2019 – 2021 nonché dell'art. 4 CCNL del personale del comparto Funzioni centrali triennio 2019-2021.

Ai sensi dell'art. 4 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2019 – 2021 nonché dell'art. 4 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, si trasmette lo schema di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante il regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emanuele Fidora



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

E, p.c.

Al Segretariato Generale

Oggetto: comunicazione esito informativa sugli schemi di regolamento recanti “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca” - “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.165 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”.

Con riferimento agli schemi di regolamento individuati in oggetto e, in particolare, all'informativa resa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 4 del CCNL Area Funzioni centrali triennio 2019 – 2021 nonché dell'art. 4 CCNL del comparto Funzioni centrali triennio 2019-2021 (rif. prot. Mur n. 10290 del 16-12-2024), si comunica che non sono pervenuti riscontri o osservazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emanuele Fidora

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma

Indirizzo PEO: dgpersonale@mur.gov.it Pec: dgpersonale@pec.mur.gov.it

Tel. 06 97727932



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 23 DICEMBRE 2024**

ha deliberato, in esame preliminare, l'adozione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Modifiche al Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

Roma, 23 dicembre 2024



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Malvestro'.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Relazione al Sig. Ministro

Oggetto:

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

***Visto: si trasmetta al
Consiglio di Stato
per il parere***

***Il ministro
Anna Maria Bernini***

Roma,

Signor Ministro,

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca modifiche all'organizzazione vigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, e successive modifiche, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca"*

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica apporta modificazioni all'organizzazione vigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca"*.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020 è stato già modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2023, n. 89, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a recepire alcune innovazioni organizzative, introdotte con l'articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e con l'articolo 64, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Va preliminarmente evidenziato, dal punto di vista procedurale, che le modificazioni apportate con il presente regolamento, sono adottate con gli strumenti previsti dalle



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

disposizioni ordinarie a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Dal punto di vista redazionale, è stata adottata la tecnica della novella al fine di garantire e di rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di decreto del Presidente della Repubblica.

La scelta tiene conto dell'orientamento prevalente espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l'utilizzo della tecnica della novella sia perché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (CdS - Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).

La tecnica della novella garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

Dal punto di vista del merito, lo schema di decreto interviene solo su una parte dell'articolato.

In particolare, le modificazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020 incidono sulle seguenti disposizioni: sull'articolo 4, relativamente alle funzioni della segreteria del ministro, sull'articolo 9, in materia di contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione e, infine, sull'articolo 10 che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.

Con riferimento all'**articolo 1, lettera a)**, riguardante i compiti e la struttura organizzativa della Segreteria del Ministro, si inserisce la previsione per cui gli incarichi relativi alle figure apicali della stessa (capo della segreteria e segretario particolare del Ministro), nominati dal Ministro, possano essere affidati anche ad un unico soggetto. Tale disposizione, apportando modificazione all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020, risponde all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di compiti di supporto al Ministro quali: il coordinamento degli impegni



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

dello stesso, la cura del cerimoniale e, più in generale, di tutte le mansioni riguardanti l'attività politico-istituzionale del Ministro stesso.

Pertanto, considerata tale fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi.

La modifica proposta ha degli impatti positivi certi anche in termini di efficienza. La possibilità, così introdotta, di unificare compiti tra loro, talvolta sovrapponibili, e, in ogni caso, strettamente interconnessi, consente all'Amministrazione di raggiungere l'obiettivo prefissato con una minore quantità di risorse.

La modifica, infatti, letta in combinato disposto con quanto previsto dall'attuale articolo 10, lettera c) del Regolamento - in base al quale il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro è composto da una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero e con quanto introdotto dal testo novellato, vale a dire che, nel caso di affidamento delle due cariche ad un unico soggetto, debba essere corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui lordi - rivela l'intenzione, con lo schema proposto, di addivenire, tramite il cumulo di incarichi, ad un sicuro risparmio di spesa.

Qualora gli incarichi fossero affidati a due figure distinte, per ciascuna di esse sarebbe da corrispondere, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca, un trattamento economico complessivo non superiore a quello massimo spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali, vale a dire a circa 120.000 euro annui lordi (l'arrotondamento è dovuto alla possibile oscillazione, in base alla fascia economica dell'ufficio, della retribuzione di parte variabile) moltiplicato per due unità. Con la previsione di un trattamento economico (fondamentale e accessorio) spettante "non superiore" a quello dei dirigenti di seconda fascia, è salvaguardata la discrezionalità dell'amministrazione nella rimodulazione dello stesso in relazione alle disponibilità di bilancio, con conseguente scongiurabilità del rischio di cristallizzare una spesa fissa massima in capo all'amministrazione.

Inoltre, la previsione di un tetto massimo dell'indennità aggiuntiva, in caso di cumulo di incarichi in capo ad un soggetto, pari ad 80.000 euro annui lordi, consentirebbe un ulteriore risparmio pari a 5.000 euro, per un totale di circa 125.000 euro annui lordi.

Un risparmio di spesa che, a sua volta, può essere destinato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, favorendo la funzionalità degli stessi a fronte del sempre maggiore aggravio di compiti cui sono tenuti.

Sempre l'articolo 1, lettera c), numero 1), stabilisce che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e all'emolumento accessorio



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

spettanti per ciascun incarico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale importo appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell'incarico (durata del mandato governativo) né può trovare comparazione con le ipotesi di reggenza o *ad interim* previste nel Comparto Funzioni Centrali dal personale dirigenziale non generale, non applicandosi alla fattispecie in questione la disciplina dei contratti collettivi nazionali vigenti. Ne consegue che anche l'onere finanziario grava temporaneamente sulla finanza pubblica e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale disposizione nasce dall'esigenza di avvicinare il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, a fronte delle specifiche responsabilità in capo a queste figure e delle esclusive competenze di supporto ai compiti del medesimo Ministro, adempiendo, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo, a quanto previsto per il vice capo di Gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020, per i quali si è provveduto, con il precedente regolamento organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2023, n. 89, a determinare una procedura semplificata di determinazione dell'indennità aggiuntiva.

Alla stessa stregua, la predetta indennità, definita "aggiuntiva", è determinata, come previsto per i ruoli di vice capo di Gabinetto e di vice capo legislativo, con decreto del Ministro e, come per tali figure, si sommerebbe al trattamento economico complessivo.

All'articolo 1, lettera c), numero 2), si apporta una modifica all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020, disponendo che con decreto del Ministro possa essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo dell'ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 120.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incremento a 45.000,00 euro annui (da 30.000,00 euro annui) dell'indennità massima attribuibile alle figure di vice capo di Gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo nasce dall'esigenza di uniformità e coordinamento con riguardo al trattamento economico spettante agli incarichi, da una parte, di segretario particolare del Ministro e capo della segreteria del Ministro e, dall'altra, di vice capo di gabinetto e di vice



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

capo dell'ufficio legislativo, in relazione alle specifiche responsabilità e delle esclusive competenze in capo a queste figure istituzionali.

All'**articolo 1, lettera b)**, si interviene specificando che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020, può essere destinato agli uffici di diretta collaborazione anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro (ad esempio, il personale assegnato al servizio di scorta).

In base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020 al personale non dirigenziale spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tale previsione è necessaria in funzione del servizio istituzionale svolto da tali dipendenti che mantengono il proprio rapporto con l'Amministrazione di appartenenza, a cui spetta l'erogazione dell'onere di rimborso del trattamento economico fondamentale.

Si fa presente, infine, che il contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione rimane sostanzialmente invariato, come stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, e che lo stesso può essere incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Si rammenta che, allo stato, la dotazione residua di unità di personale comandabile è pari a diciotto funzionari e tre dirigenti di seconda fascia.

Infine, con specifico riferimento all'**articolo 2**, si stabilisce che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Paola Anna Gemma Di Cesare



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei
Costi del Lavoro Pubblico
IGOP - UFFICIO VI

All'Ufficio del Coord. Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Economia

Rif. prot. entrata N. 272177 del 24/12/2024

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: SCHEMA PROVVEDIMENTO 234 -SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2020, N. 165 RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Con riferimento allo schema del provvedimento indicato in oggetto, volto a modificare il DPCM n. 165 del 2020, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, si segnala quanto segue.

L'articolo 1 dispone le seguenti modificazioni all'articolato del predetto DPCM n. 165 del 2020:

a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.»;

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

b) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, può essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.»;

Al riguardo, è necessario integrare la relazione tecnica con il seguente periodo: Per il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, che conserva per il servizio istituzionale svolto, oltre al trattamento economico fondamentale, anche altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, dalla previsione non può discendere la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento economico accessorio proprio degli uffici di diretta collaborazione, come disciplinato dall'articolo 14, comma 2, decreto

legislativo n. 165 del 2001.

c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale 2 dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro può essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive;».

Con riferimento alla previsione diretta a riconoscere la possibilità che al Segretario particolare del Ministro e al Capo della Segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, venga corrisposta - in linea con quanto già previsto dal vigente regolamento per le figure del vice capo di Gabinetto e del vice capo dell'Ufficio Legislativo - un'indennità aggiuntiva, di importo massimo pro capite di 45.000 euro annui e nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, si fa presente di non avere osservazioni, tenuto conto della temporaneità dell'onere finanziario, da sostenersi comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si chiede, comunque, conferma al Ministero interessato della volontà di riconoscere alle due figure sopra indicate una indennità aggiuntiva superiore rispetto a quella prevista dall'articolo 10, comma 2, del vigente regolamento per le figure dei vice capo di Gabinetto e del vice capo dell'Ufficio Legislativo, da stabilirsi nel limite massimo pro-capite di 30.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

